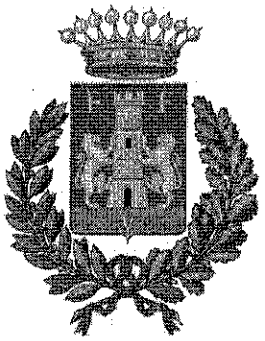

Comune di Valenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TARES)

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 62 del 05 luglio 2013, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 22.07.2013 al giorno 05.08.2013, divenuta esecutiva il giorno 01.08.2013
Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 06.08.2013 al 20.08.2013
Data di entrata in vigore: 21.08.2013

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO
Art. 1 – Istituzione del tributo TARES e oggetto del Regolamento
Art. 2 – Presupposto del tributo rifiuti
Art. 3 – Gestione del servizio
Art. 4 – Soggetti del tributo rifiuti
Art. 5 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO RIFERENTESI ALLA COMPONENTE RIFIUTI
Art. 6 – Metodo normalizzato
Art. 7 – Determinazione del tributo rifiuti
Art. 8 – Articolazione del tributo rifiuti
Art. 9 – Calcolo applicato alle utenze domestiche
Art. 10 – Calcolo applicato alle utenze non domestiche
Art. 11 – Piano finanziario
Art. 12 – Deliberazione annuale del tributo quota rifiuti e quota imposta

TITOLO III – CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Art. 13 – Utenze domestiche
Art. 14 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
Art. 15 – Commisurazione delle superfici assoggettabili al tributo
Art. 16 – Locali e aree non assoggettabili al tributo
Art. 17 – Tariffa giornaliera
Art. 18 – Agevolazioni e riduzioni
Art. 19 – Riduzioni del tributo per motivi di servizio

TITOLO IV – VIOLAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE
Art. 20 – Violazioni e Penalità
Art. 21 – Accertamento e attività di controllo
Art. 22 – Riscossione della TARES

TITOLO V – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 – Rinvii
Art. 24 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 25 – Trattamento dei Dati Personali

ALLEGATO 1
Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

ALLEGATO 2
Glossario e formule

TITOLO I
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1
"Istituzione del Tributo TARES e Oggetto del Regolamento"

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e a concorso del finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi (quali la polizia locale, l'anagrafe, l'ufficio tecnico, l'illuminazione pubblica, l'istruzione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade, la protezione civile, i servizi socio assistenziali, i servizi cimiteriali, ecc.).
Lo stesso viene anche denominato **TARES** (**TA**ssa **R**ifiuti **E** Servizi).

4. Il tributo si articola in due componenti:
- componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dal comma 6 del presente Regolamento.

5. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Valenza della componente rifiuti del tributo previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, relativamente ai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, oltre che la modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

6. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo rifiuti;
f) le modalità di applicazione dell'imposta aggiuntiva relativa ai servizi comunali indivisibili.

7. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di

qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, proposta dall'Organo di governo dei rifiuti di cui all'art. 3 e adottata ai sensi e agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 158/1999.

8. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

9. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applica una maggiorazione pari ad euro 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Lo stesso Consiglio Comunale può di anno in anno, con apposito proprio atto, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino alla concorrenza di euro 0,40 per metro quadro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

10. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tariffa, esclusa la maggiorazione di cui al comma precedente.

Art. 2
"Presupposto del Tributo Rifiuti"

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui all'articolo seguente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
L'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica, certificabile anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui verifica di veridicità è a discrezione del Comune, costituisce presunzione semplice per l'applicazione della tariffa.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Secondo i disposti del comma 16 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento (**40%**) della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Per il Comune di Valenza si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (**60%**) sulla parte variabile, se la distanza dal primo punto di raccolta risulta essere superiore ai

cinquecento metri (500 metri).
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3
"Gestione del Servizio"

1. Il Comune di Valenza esercita le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l'apposito Organo previsto dalla vigente normativa regionale (nel seguito indicato come "Organo di governo dei rifiuti") che opera, in nome e per conto del Comune e degli altri degli Enti Locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione istitutiva sottoscritta dal Comune. Alla data di approvazione del presente documento l'Organo in questione è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (nel seguito "Consorzio di Bacino").

Art. 4
"Soggetti del Tributo Rifiuti"

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con voncolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Inoltre è fatto obbligo al proprietario di denunciare le eventuali variazioni di destinazioni d'uso.

3. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, il tributo è dovuto da coloro che occupano o conducono le stesse in via esclusiva.

Art. 5
"Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o Conduzione"

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.

2. I soggetti passivi del tributo presentano al Comune la dichiarazione di attivazione dell'utenza entro i novanta giorni (**90 giorni**) successivi, termine fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o di attivazione dell'utenza elettrica. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia del documento di identità e della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la tariffa rimangono invariati. In caso contrario, e con il rispetto delle medesime tempistiche e della medesima forma, il soggetto è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta che produce i suoi effetti dal giorno in cui si è verificata.

3. Le dichiarazioni, redatte su apposito modello messo a disposizione degli utenti, devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza e i dati determinanti la composizione del tributo. In particolare le stesse devono almeno contenere:
- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;
- planimetria e visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno contenere:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;
- planimetria e visura catastale.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

4. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire al Comune entro novanta giorni (**90 giorni**) successivi alla data dell'evento.

5. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

6. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

7. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del Codice Civile.

8. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui al Titolo III del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di

variazione.
9. Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali e aree, l'obbligo della comunicazione è assolto con la presentazione di richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

10. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.

11. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile designato dal Comune a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

TITOLO II
DETERMINAZIONE DELTRIBUTO RIFERENTESI ALLA COMPONENTE RIFIUTI

Art. 6
"Metodo Normalizzato"

1. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 7
"Determinazione del Tributo Rifiuti"

1. L'Organo di governo dei rifiuti tenuto conto degli indirizzi del Comune di Valenza, predispone ai sensi del D.P.R. 158/1999 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determina il tributo, le relative tariffe e sottopone il tutto all'approvazione del Comune.

2. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Organo di governo dei rifiuti.
La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.

3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'Allegato 1.

5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

Art. 8
"Articolazione del Tributo Rifiuti"

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 7, è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).

2. L'Organo di governo dei rifiuti ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, l'Organo di governo dei rifiuti applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune la quantità potenzialmente

prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1.

Art. 9
"Calcolo Applicato alle Utenze Domestiche"

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9bis del D.L. 201/2011, tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie calpestabile dell'immobile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1).

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'Allegato 1. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1.

4. Alla quota fissa e alla quota variabile calcolate come ai commi precedenti deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria.

Art. 10
Calcolo Applicato alle Utenze Non Domestiche

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9bis del D.L. 201/2011, per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

3. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E) la quota fissa è commisurata alla

superficie calpestabile.

4. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo la procedura indicata nel punto 4.3 dell'Allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1.

5. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata nel punto 4.4 dell'Allegato 1. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1.

6. Alla quota fissa e alla quota variabile calcolate come ai commi precedenti deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria.

Art. 11
"Piano Finanziario"

1. Ai fini della determinazione della tariffa, l'Organo di governo dei rifiuti predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base degli indirizzi del Comune e della forma di gestione del servizio prescelta.

2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. L'Organo di governo dei rifiuti approva, entro il febbraio di ogni anno, il Piano Finanziario consuntivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e lo trasmette al comune per approvazione.

Art. 12
"Deliberazione Annuale del Tributo Quota Rifiuti e Quota Imposta"

1. Sulla base del piano finanziario, l'Organo di governo dei rifiuti, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, determina l'articolazione tariffaria. Il Comune con propria Deliberazione di Consiglio approva le tariffe e nel medesimo atto indica gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione del tributo da applicare a ogni tipologia di utenza.

2. Lo stesso Consiglio comunale, a partire dal 2014, con apposito atto, può modificare in aumento la misura della maggiorazione definito per legge nella misura di Euro 0,30 a metro quadro, fino alla concorrenza di Euro 0,40 per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

3. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, la maggiorazione standard pari ad Euro 0,30 per metro quadro è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n° 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del Decreto Legge n° 201/2011.
Inoltre, sempre per la sola annualità 2013, il Comune non può aumentare la maggiorazione standard di cui al comma 2.

TITOLO III
CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13
Utenze Domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Valenza alla data d'inizio dell'utenza aggiornato *pro die* a seguito di denunce di variazione e/o di accertamenti d'ufficio. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata e **a partire dalla data di presentazione della richiesta stessa**, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o dal conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.

Art. 14
"Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività"

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1.

1.a L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta o al codice ISTAT dell'attività o agli atti autorizzativi.

1.b Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desunta dai certificati camerali.

1.c La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio

dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, con l'esclusione:
- dei locali mensa nelle aziende che vengono ricompresi nell'apposita categoria
- degli uffici (direzionali, amministrativi ecc.) separati dall'immobile principale
- dei magazzini delle attività commerciali e artigianali che possono essere inseriti nella categoria 3, con l'esclusione delle attività inserite nella categoria 28 (ipermercati).

1.d I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

1.e Qualora l'attività esercitata sia di natura mista, tale da rendere difficoltosa la classificazione in una delle categorie previste dall'allegata Tabella 4, con Deliberazione della Giunta Comunale potrà essere attribuita all'utenza non domestica classificazione in sub-categoria più specifica.

Art. 15
"Commisurazione delle Superfici Assoggettabili al Tributo"

1. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Fino all'attuazione di quanto al comma precedente si rimanda all'articolo 9 e all'articolo 10 del presente Regolamento.

3. Concorrono a formare la superficie utile al calcolo della tariffa:
- i locali di qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- il vano scala interno alla singola abitazione;
- i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
- le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;
- nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali a uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

4. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente.

5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a zero virgola cinquanta ovvero inferiore o uguale a zero virgola cinquanta.

Art. 16
"Locali e Aree Non Assoggettabili al Tributo"

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;
- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;
- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;
- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;
- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità, rifiuti pericolosi il cui smaltimento è a carico delle ditte stesse in base alle norme vigenti;
- i locali e le aree adibiti a lavorazione industriale limitatamente alle aree produttive di rifiuti speciali;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serra a

terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche.

3. I produttori di rifiuti speciali, di cui al comma 2, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:
- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere;	
galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

7. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 17
Tariffa Giornaliera

1. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base alla tariffa giornaliera.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al sessanta per cento (**60%**).

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

5. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto.
Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.

6. La tariffa giornaliera non si applica nei casi delle occupazioni occasionali come:
- occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.

Art. 18
"Agevolazioni e Riduzioni"

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Nello specifico si prevede per quelle che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al quaranta per cento (**40%**) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero

del tributo oggetto di riduzione.

2. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del venti per cento (**20%**) per i locali ad uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).
La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.
La medesima riduzione e con la stessa decorrenza viene applicata locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

3. Le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili.

4. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione Kr viene calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1) sulla base della seguente relazione: Kr = Kg. recuperati/Kd*mq. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore allo **0, 70.**

5. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.

6. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre rimborsi per l'anno precedente, nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili dal bilancio.

7. Secondo i disposti dell'art. 14, comma 19, del D.L.201/2011, il Comune di Valenza prevede all'interno del presente Regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni, come al comma successivo. Queste saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

8. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A., dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.

9. Secondo i disposti dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Comune di Valenza prevede al comma seguente alcune ulteriori riduzioni che saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

10. Al fine di incentivare lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, la Tariffa (sia parte fissa sia parte variabile) da applicarsi ai locali e aree scoperte destinati alle attività produttive è ridotta, sino al 31 dicembre del secondo anno d'imposta successivo alla domanda, di una percentuale pari al cinquanta per cento (**50%**).

11. Avranno diritto alla riduzione di cui al comma precedente, le ditte individuali, i lavoratori autonomi e le imprese familiari che rispettano i seguenti requisiti:
a) l'attività che si vuole svolgere deve essere "nuova" in senso assoluto, e cioè:
- l'interessato non deve aver esercitato nei cinque (5) anni precedenti alcuna attività

d'impresa, professionale o artistica, neppure in forma associata o familiare;
- l'attività che si va ad iniziare non deve essere il proseguimento di un'altra attività svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo;

b) è necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere previdenziale (iscrizione all'INPS, ecc.), assicurativo (INAIL, ecc.) e amministrativo (licenze, autorizzazioni, ecc.);
c) la riduzione decorre dalla data di inizio dell'attività così come da risultanze dalla Camera di Commercio, ove ne sia prevista l'iscrizione dalla normativa di settore.

12. La riduzione di cui al comma 10 va richiesta all'ufficio tributi del Comune a mezzo di apposita domanda in carta semplice, allegando alla stessa tutta la documentazione ritenuta utile alla verifica delle condizioni sopra elencate.

13. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 1, comma 6, del presente Regolamento.

Art. 19
"Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio"

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (**20%**)della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

2. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, non è previsto alcun esonero o riduzione della tariffa.

TITOLO IV
VIOLAZIONI – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 20
"Violazioni e Penalità"

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate all'art. 21, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.
È inoltre applicata la sanzione amministrativa dal cento per cento (**100%**) al duecento per cento (**200%**) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione dal cinquanta per cento (**50%**) al cento per cento (**100%**) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di presentazione della comunicazione di inizio, variazione o cessazione oltre il termine previsto dall'art. 5, si applica la sanzione di 25 euro. La predetta sanzione non si applica qualora la mancata comunicazione della variazione sia riferita a variazioni del nucleo familiare.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (**30%**) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

7. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 21
"Accertamento e Attività di Controllo"

1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e

le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARES, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune applicherà la tariffa in via provvisoria computando ai fini della quota fissa, una superficie pari a 100 mq. qualora non sia stato possibile reperire la superficie catastale dei locali. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 4 componenti, in riferimento all'art. 13, comma 3, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante raccomandata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

Art. 22
"Riscossione della TARES"

1. L'applicazione della TARES, determinata dalla sommatoria della componente di tariffa rifiuti, di tributo provinciale e di imposta per i servizi indivisibili, avviene mediante l'emissione da parte del Comune di Valenza, o di altro soggetto appositamente individuato, di avviso di pagamento e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.

2. Salvo diversa disposizione deliberata con atto del Consiglio Comunale dall'annualità 2014 il versamento del tributo comunale sarà effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Ciascun anno il Comune può variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

3. Per la sola annualità 2013 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

4. Per la sola annualità 2013 ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, il Comune può inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della T.I.A. ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

5. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, con l'eccezione della sola annualità 2013, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuta dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore ad euro cinque (Euro 5,00) fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.

7. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti verranno regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.

8. La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce. L'Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (**180 giorni**) dalla data di presentazione dell'istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo. È facoltà del Comune, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito in un massimo di 6 rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi al tasso legale.
Per importi superiori a 10.000,00 euro può essere richiesta la fideiussione bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione delle procedure di recupero del credito. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune prima della scadenza del pagamento dell'avviso e deve essere corredata di documentazione idonea (modulo ISEE, ecc.). Le domande di rateizzazione presentate oltre il predetto termine non potranno essere prese in considerazione.

TITOLO V
RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23
"Rinvii"

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.

Art. 24
"Disposizioni Transitorie e Finali"

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i..
Tuttavia essa e il regolamento comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

3. Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all'emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A., archivio posizioni T.I.A., archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.

4. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARES, sono svolte dal Comune. In fase di prima applicazione, per l'anno 2012, il Comune affida al Consorzio di Bacino tale attività, regolata da apposito atto fra le parti.

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia

6. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2013.

Art. 25
"Trattamento dei Dati Personali"

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dela TARES sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento
(estratto dal D.P.R. n. 158/1999)

1.
Tariffa di riferimento a regime

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\square T_n = (CG + CC)_{n-1} (1+ IP_n - X_n) + CK_n \qquad (1)$$

□

□T_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;
CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;
CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;
IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;
X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;
CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2.
Composizione della tariffa di riferimento

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1
Costi operativi di gestione - CG

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:
a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.
In tali costi sono compresi:
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;
Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
In tali costi sono compresi:
Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;
Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).
Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
B7 - Costi per servizi;
B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
B9 - Costo del personale;
B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
B13 - Altri accantonamenti;
B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2
Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi:
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
Costi Comuni Diversi = CCD.
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3
Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono:
Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).
I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \qquad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.
La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \qquad (3)$$

dove:
r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;
KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);
I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;
F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3.
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\square T = \square TF + \square TV \qquad (4)$$

La parte fissa □TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\square TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \qquad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile □TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.
La parte variabile □TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\square TV = CRT + CTS + CRD + CTR \qquad (6)$$

4.
Articolazione della tariffa a regime

4.1
Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m^2) per la superficie dell'utenza (m^2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd\ (n, S) = Quf \bullet S \bullet Ka(n) \qquad (7)$$

dove:

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m^2);

Quf = Quota unitaria (£/m^2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf/\square n\ S_{tot}\ (n) \bullet Ka\ (n) \qquad (8)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,8
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

4.2.
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \bullet Kb\ (n) \bullet Cu \qquad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare;

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del

nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \square_n N(n) \bullet Kb(n) \qquad (10)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti;

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	**Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare**	
	MINIMO	MASSIMO
1	0,6	1
2	1,4	1,8
3	1,8	2,3
4	2,2	3
5	2,9	3,6
6 o più	3,4	4,1

4.3.

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m^2) per la superficie dell'utenza (m^2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap, S_{ap}) = Qapf \bullet S_{ap} (ap) \bullet Kc (ap) \qquad (11)$$

dove:

TFnd(ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap};

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = Quota unitaria (£/m^2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf/\square_{ap} S_{tot} (ap) \bullet Kc (ap) \qquad (12)$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S_{tot} (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITÀ PER COMUNI > 5000 ABITANTI		Kc COEFFICIENTE POTENZIALE DI PRODUZIONE
		VALORI MINIMO - MASSIMO
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre	0,40-0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti	0,51-0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili	0,34-0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25
10	Ospedali	1,07-1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali	1,11-1,80
15	Oreficerie, stoffe, filati, mercerie, vini, acque, bibite	0,60-0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali	1,09-1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale	1,09-1,41
20	Attività industriali e artigianali con capannoni di produzione	0,38-0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub	5,57-9,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63

24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie	3,96-6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione	2,02-2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91

NOTA: La presente tabella riporta la suddivisione delle utenze non domestiche secondo il DPR 158/1999 per il Comune di Valenza.

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4.
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \bullet S_{ap}(ap) \bullet Kd(ap) \qquad (13)$$

dove:

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap};

Cu = Costo unitario (£/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4
Intervalli di produzione kg/m^2 anno
per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

ATTIVITÀ PER COMUNI > 5000 ABITANTI		Kd COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/M^2 ANNO
		VALORI MINIMO - MASSIMO
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre	3,28 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti	4,20 - 4,90

4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili	2,82 - 4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22
10	Ospedali	8,81 - 10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali	9,08 - 14,78
15	Oreficerie, stoffe, filati, mercerie, vini, acque, bibite	4,92 - 6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali	8,95 - 12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale	8,95 - 11,55
20	Attività industriali **e artigianali** con capannoni di produzione	3,13 - 7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub	45,67 - 78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie	32,44 - 51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione	16,55 - 22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78
30	Discoteche, night-club	8,56-15,68

ALLEGATO 2
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
GLOSSARIO

AC = Altri Costi
Acc = Accantonamenti
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento
Amm = Ammortamenti
Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento
ap = Attività produttiva
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU
CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
CCD = Costi Comuni Diversi
CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI
CG = Costi operativi di gestione
CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGG = Costi Generali di Gestione
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
Ctuf= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
CU= costo unitario (£/kg)
CK = Costi d'uso del capitale
CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
IP = Inflazione programmata
IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
n = numero dei componenti del nucleo familiare
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
Qtot = Quantità totale di rifiuti
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
R = Remunerazione del capitale investito
R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti
r_n =Tasso di remunerazione del capitale impiegato
S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
S = Suerficie dell'abitazione (m^2)
S_{tot} (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
TFnd (ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_{ap}
Tvnd (ap, S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
TVd= Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa
Xn = Recupero di produttività per l'anno di riferimento
Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata
K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura del costi del servizio attraverso una crescita graduale.
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione
Kd (ap) = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno
KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
□T = Tariffa
□T_0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)
□T_1 = entrate tariffarie del primo anno
□Tn = totale entrate tariffarie di riferimento
□TF = Tariffa fissa
□TV = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è cosi costituita:

$$□T_n = (CG + CC)_{n-1} (1+ IP_n-X_n) + CK_n (1)$$

CK = Costi d'Uso del Capitale; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La Tariffa si compone di due parti:

$$□T = □TF + □TV (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$□TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$□TV = CRT + CTS + CRD + CTR (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) (7)$$

$$Quf = Ctuf/□_n S_{tot} (n) • Ka (n) (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene: